



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0004818 P-4.22.1
del 08/05/2015



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. COM (2015) 46.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pervenuta a questo Dipartimento oltre il termine previsto dalla legge 234 del 2012, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 07/05/2015
Prot. 31 / 0003194 / MA009.A001**

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio Coordinamento Politiche UE
Servizio II – Segreteria CIAE
Piazza Nicosia, 20
00186 Roma

C.D.G. MA009/A001/10900

Allegati n. 1

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile- COM (2015) 46 final

Si invia in allegato la relazione sulla proposta in oggetto, di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta essere Amministrazione con competenza prevalente .

Si precisa che la Relazione è stata formulata sulla base del contributo pervenuto dalla Direzione Generale competente in materia. Si precisa inoltre che, il contenuto di tale Relazione era stato tempestivamente anticipato ai fini della discussione presso la competente Commissione alla Camera dei Deputati.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Pennesi

D.ssa Silvia Maria Lagonegro -
Referente per l' attività di informazione
qualificata prevista dalla legge n. 234/2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0004815 A-4.22.1
del 08/05/2015



11533935



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE

Relazione

ai sensi dell' art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell' atto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Codice della proposta: COM (2015) 46 final del 04/02/2015

Codice del Consiglio: 6107/15

Codice interistituzionale: 2015/0026 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

PREMESSA:FINALITA' E CONTESTO

L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) è diretta a offrire alle regioni più colpite dal fenomeno della disoccupazione giovanile, appositi finanziamenti supplementari per contrastare tale fenomeno, ciò anche in attuazione della raccomandazione del Consiglio che istituisce una Garanzia per i giovani. Tale sostegno è diretto ai giovani non occupati e che non frequentano corsi di formazione o istruzione.

I risultati immediatamente successivi all'adozione del regolamento FSE e dell'IOG non sono risultati soddisfacenti rispetto alle aspettative iniziali e, pertanto, con la presente proposta di modifica si è mirato a elevare a circa un miliardo di euro il prefinanziamento iniziale messo a disposizione a titolo di dotazione specifica per l'IOG per il 2015, senza operare alcun cambiamento relativo al prefinanziamento iniziale versato a titolo di FSE a programmi operativi che attuano l'IOG, né modifica il prefinanziamento iniziale anno 2016 a titolo di dotazione specifica per l'IOG.

Va sottolineato che la presente proposta (di revisione del Regolamento n. 1304/2013) di aumento del prefinanziamento da versare agli Stati membri non altera il profilo finanziario globale delle

dotazioni nazionali già concordato (si propone di anticipare temporalmente le dotazioni già destinate all'IOG nel bilancio dell'UE).

L'attuazione della presente proposta è in linea con l'invito del Consiglio europeo di agire con urgenza onde favorire il più possibile l'occupazione giovanile.

RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO EUROPEO

1. Rispetto del principio di attribuzione (correttezza base giuridica)

La proposta della Commissione C(2015) 46 del 04.02.2015 in esame rispetta il principio di attribuzione di competenza di cui all'articolo 5 del trattato UE delimitativo delle competenze tra Unione europea e Stati membri e in base al quale l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze attribuite da trattati in quanto la materia (disciplina del Fondo Sociale europeo) rientra notoriamente nelle competenze UE e delle sue istituzioni.

La base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 164 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)¹, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.

Tale base giuridica è intesa a consentire l'esplicazione della competenza dell'UE definite dall'articolo 162 TFUE, disposizione istitutiva del Fondo sociale europeo stabilendo per esso "l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale."

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) in quanto l'obiettivo da essa perseguito attraverso lo IOG è offrire alle regioni più colpite dalla disoccupazione giovanile finanziamenti supplementari per promuovere l'occupazione giovanile e non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione. La proposta inoltre si riferisce a un programma dell'Unione europea rientrante in un settore di competenza concorrente interamente finanziabile a carico del bilancio Ue.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Infine, la proposta è conforme principio di proporzionalità, in quanto corrispondente agli obiettivi che intende perseguire.

¹ L'articolo 164 (ex articolo 148 del TCE) è collocato nel Titolo XI " Il Fondo sociale europeo" della Parte Terza "Politiche e azioni interne dell'Unione" della Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELLE SUE PROSPETTIVE NEGOZIALI

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta presentata dalla Commissione europea intende introdurre una nuova disposizione, l'articolo 22 bis "Pagamento del prefinanziamento supplementare ai programmi operativi sostenuti dall'I OG", al Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio al fine di disciplinare il prefinanziamento iniziale supplementare per i programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa Occupazione Giovani (d'ora in avanti IOG).

Coerentemente con l'impegno politico dell'Unione europea, la proposta intende fornire un sostegno immediato all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.

Nella relazione alla proposta e a seguito del confronto con gli Stati membri, la Commissione europea rileva che, ad oltre un anno dall'adozione del regolamento n. 1304/2013, i risultati non corrispondono alle aspettative iniziali a causa del processo negoziale in corso sui programmi operativi e l'insufficienza del prefinanziamento per avviare le misure necessarie. In particolare, da parte di alcuni Stati membri sono emerse notevoli difficoltà nell'iniziare ad attuare gli interventi a causa della mancanza di finanziamenti sufficienti al fine di versare anticipi ai beneficiari.

Infatti, il quadro normativo attuale prevede che il prefinanziamento iniziale sia versato immediatamente all'atto dell'adozione di un programma operativo ammonta attualmente all'1% del contributo dell'Unione al programma operativo in questione (il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per l'Italia). I pagamenti intermedi possono essere ricevuti dallo Stato membro esclusivamente in base alle spese certificate già sostenute dai beneficiari e pagate dallo Stato membro stesso. I pagamenti intermedi devono essere quindi usati per rimborsare le spese sostenute dai beneficiari.

E' pertanto emersa la necessità di garantire che il prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi che attuano l'IOG sia sufficiente a finanziare i pagamenti ai beneficiari che devono avviare e attuare gli interventi. Va infatti evidenziato che, diversamente dagli altri programmi in gestione concorrente, l'IOG è sostenuta da una dotazione specifica interamente finanziata dal bilancio dell'UE.

La proposta in esame intende elevare il prefinanziamento iniziale messo a disposizione a titolo della dotazione specifica per l'IOG nel 2015 a circa 1 miliardo di euro per tutti gli Stati membri senza apportare modifiche al prefinanziamento iniziale versato a titolo dell'FSE a programmi operativi che attuano l'IOG e senza pregiudicare il prefinanziamento iniziale versato ad altri programmi cofinanziati da altri Fondi SIE.

E' particolarmente rilevante evidenziare che l'aumento del prefinanziamento non altera il profilo finanziario globale delle dotazioni nazionali già concordato in quanto la proposta si limita semplicemente ad anticipare in senso temporale le dotazioni già destinate all'IOG nel bilancio dell'UE al fine di consentire agli Stati membri di accedere in modo più flessibile a tale finanziamento e mobilitarlo completamente favorendo l'attuazione delle misure.

Per l'Italia, come meglio specificato al successivo paragrafo C, l'approvazione della proposta comporterebbe un ulteriore anticipo di circa 164 milioni di euro rispetto agli 11 milioni di euro già versati dalla Commissione per il Programma. Si tratta di un aumento molto significativo rispetto alla situazione esistente: infatti, sin da subito, l'Italia per far fronte a tale difficoltà e per consentire l'avvio tempestivo del Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani ha fornito, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un prefinanziamento aggiuntivo.

La proposta prevede infine che, se nei 12 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione non abbia ricevuto richieste di pagamento intermedio per il 50% del prefinanziamento supplementare, l'ulteriore prefinanziamento dovrà essere rimborsato alla Commissione. Tale modalità di rimborso si ritiene sostenibile ed in linea con l'impegno italiano ed

europeo nel fornire un supporto immediato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il quale si era già adoperato con meccanismi di anticipazione di cui sopra pur in una condizione di congiuntura sfavorevole nazionale e comunitaria.

2. Conformità del progetto all' interesse nazionale ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

Da quanto precede, si ritiene la proposta si ritiene conforme all'interesse nazionale e non si ritengono necessarie modifiche.

Si coglie l'occasione per fornire elementi informativi sullo specifico programma italiano.

Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG) a titolarità del Ministero del Lavoro e attuazione delegata alle Regioni e ad altre Amministrazioni centrali (Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile e Ministero dell'Istruzione), è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione 4969 dell'11 luglio 2014. Il programma, si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano e investe giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

L'Italia, seconda in Europa alla sola Francia, ha dato avvio all'attuazione della Garanzia Giovani allo scopo di promuovere l'attivazione e il miglioramento dell'occupabilità dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training).

Rispetto all'attuale sistema di servizi e misure per i giovani, si tratta di un Programma fortemente innovativo in materia di politiche attive poiché mira all' attivazione di un sistema di opportunità personalizzate sul giovane NEET e centrate sui fabbisogni del mercato del lavoro, assicurando l'effettivo raccordo tra fabbisogni e aspettative individuali ed opportunità del mercato del lavoro. In particolare, l'intervento è destinato esclusivamente ai giovani NEET e non ai sistemi. Pertanto, l'Italia nell'ambito della Presidenza del semestre europeo, in considerazione dei destinatari del Programma, ha proposto nel corso della Conferenza sull'occupazione tenutasi a Milano l'8 ottobre scorso e alla Conferenza su Garanzia Giovani dello scorso 14 ottobre l'elevazione del prefinanziamento incontrando l'adesione di più Ministri europei.

Le misure di politiche attive del lavoro attivabili con le risorse dell'iniziativa a favore dell'Occupazione dei Giovani sono: accoglienza, presa in carico, orientamento; formazione finalizzata all'inserimento lavorativo e per i giovani di 15-18 anni finalizzata al conseguimento di una qualifica; accompagnamento al lavoro; apprendistato; tirocini; servizio civile; sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; mobilità professionale transazionale e territoriale; bonus occupazionale. Si rappresenta, peraltro, che il Programma intendeva raggiungere circa 560.000 giovani NEET e che ad oggi, a meno di un anno dall'avvio del Programma i giovani registrati sono pari a 439.468 giovani (dati al 4 marzo scorso).

C. VALUTAZIONE D'IMPATTO

1. Impatto finanziario

A partire dalla rilevazione effettuata a gennaio 2015 dalla Commissione e come già proposto dai Ministri del Lavoro di diversi Stati membri nella Conferenza di Milano dell'8 ottobre e nella Conferenza Garanzia Giovani del 14 ottobre, un ostacolo cruciale per lanciare l'IOG ovvero lo YEI sui territori nazionali è rappresentato dai problemi di liquidità finanziaria dovuti anche al minimo prefinanziamento stanziato dalla Commissione europea.

Infatti, il piano di attuazione della YEI non è paragonabile al FSE dato che il suo periodo di attuazione è limitato entro il 31.12.2018. Pertanto, mentre gli altri fondi strutturali possono

beneficiare sia di pre-finanziamenti iniziali sia di quelli annuali raggiungendo complessivamente fino al 2023 circa il 25% - 26% del contributo dei Fondi.

La Commissione, su istanza degli Stati membri, ha proposto la modifica dell'Articolo 22 prevedendo un pre-finanziamento supplementare calcolato al fine di aumentare il pre-finanziamento iniziale della dotazione specifica per la YEI al 30%. La Commissione, pertanto, dovrebbe versare all'Italia un ulteriore prefinanziamento pari a circa 164.578.261,92 euro, il 29% (30% - 1% già corrisposto all'Italia) del Fondo YEI (cfr. simulazione nel prospetto seguente).

	Fondo YEI A	Fondo Sociale Europeo B	Fondo di Rotazione nazionale 183/87 C	Totale D=A+B+C	Percentuale cofinanziamento UE E=(A+B)/D
PON Iniziativa Occupazione Giovani	567.511.248,00	567.511.248,00	378.340.833,00	1.513.363.329,00	75%
Prefinanziamento ricevuto (1% dalla Commissione; 7% dal Ministero Economia italiano al netto del bonus)	5.675.112,48	5.675.112,48	84.049.680,77	95.399.905,73	
Prefinanziamento integrativo (29%)	164.578.261,92				
Importo minimo delle domande di pagamento da presentare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento (luglio 2016)		82.289.130,96	27.429.710,32	109.718.841,28	75%

La modifica al Regolamento 1304/13 prevede inoltre che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento (in ipotesi luglio 2016), sarà necessario presentare domande di pagamento almeno pari ad un importo complessivo di circa 109.718.841 euro (comprensive della quota YEI FSE e della quota FdR 183/87) al fine di non restituire il prefinanziamento aggiuntivo concesso dalla Commissione.

Comunque, anche nell'ipotesi peggiore ovvero in caso di mancato assorbimento del maggiore prefinanziamento entro il termine previsto, ciò non comporterebbe la ridefinizione della dotazione globale di bilancio YEI specifica per l'Italia. In altri termini, l'Italia non perderà il suo finanziamento YEI assegnato attraverso Decisione della Commissione C (2014)4969 del 11 luglio 2014. Se non assorbe l'aumento del pre-finanziamento in modo tempestivo, dovrà restituire "temporaneamente" il pre-finanziamento supplementare di 164.578.261,92 euro.

Per evitare il ritardato assorbimento del prefinanziamento, il Governo ha predisposto e sta condividendo con le Regioni una pianificazione della spesa, articolata per trimestre, per consentire una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento.

Infine, rispetto alle attività delle imprese l'adozione della proposta potrebbe ulteriormente favorire l'incremento delle assunzioni, rispetto ai primi dati incoraggianti forniti ieri 16 marzo dall'INPS in merito alla misura di incentivo all'assunzione prevista dalla Legge di Stabilità e dal bonus occupazionale di Garanzia Giovani.

2.Effetti sull' ordinamento nazionale:

Non si rilevano effetti rispetto all'ordinamento nazionale.

3.Effeti sulle competenze regionali e sulle autonomie locali:

Non si rilevano effetti rispetto alle competenze regionali e delle autonomie locali.